

N. R.G. 18019/2019



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona di

dott.ssa Luciana Sangiovanni	Presidente
dott. Francesco Crisafulli	Giudice
dott.ssa Antonella Di Tullio	Giudice relatore

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **18019/2019** promossa da:

\_\_\_\_\_ nato il 01/01/1996 in Senegal \_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv.  
Alessandra Quattrini (CF: QTTLN64H54H501P)

nei confronti della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma;

con l'intervento del Pubblico Ministero;

ha emesso il seguente

#### DECRETO

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, Sezione I, con il quale l'amministrazione ha respinto la domanda diretta a conseguire il riconoscimento dello *status* di rifugiato ovvero di soggetto avente diritto alla protezione sussidiaria e ha ritenuto che non sussistessero i gravi motivi di carattere umanitario di cui all'art.32 co.3 dlgs 25/2008/

Costui ha chiesto, in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria, in via gradata della protezione umanitaria e in via ulteriormente gradata del diritto all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 comma 3 della Costituzione.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'avverso ricorso.

Il ricorrente, in sede di audizione dinanzi alla Commissione (che lo ha ascoltato due volte, la prima in data 06/04/2017, la seconda in data 15/05/2018), dichiarava che era cittadino senegalese, che era nato a Minam, nel distretto di Kafrine: che all'età di 8/9 anni il padre lo aveva mandato nel

villaggio di Touba Saloum nella regione di Nioro, per studiare il Corano; che lì era rimasto ininterrottamente fino al 2016, anno dell'espatrio ; che in questo lasso di tempo non era stato in contatto con la famiglia; che professava la religione musulmana; che i genitori erano in vita e abitavano a Minam; che aveva dei fratelli ma di non sapeva quanti, visto che quando aveva lasciato la famiglia per andare alla scuola coranica aveva solo una sorella più piccola; che non manteneva alcun contatto con i familiari; che non era sposato e non aveva figli; che aveva solo studiato alla scuola coranica e che il marabú ogni tanto lo mandava a zappare la terra.

Questi dichiarava di essere espatriato per i problemi avuti durante la frequentazione della scuola coranica; che all'inizio stava bene e veniva trattato bene; che tuttavia, già dopo due mesi, il marabú lo mandava a coltivare la terra la mattina e a chiedere l'elemosina dopo aver studiato, obbligandolo a portargli almeno 200 franchi al giorno ; che, se tornava senza questa cifra , veniva picchiato e mandato in un posto della casa dove rimaneva senza acqua né cibo; che ogni giorno che passava, il marabú era sempre più duro nei suoi confronti; che aveva subito anche maltrattamenti di cui non voleva parlare in Commissione perché si sentiva male a ricordarli; che non sopportando più quella vita, aveva provato a tornare a casa per ben due volte (la prima a pochi mesi dall'inizio della frequentazione della scuola e la seconda a distanza di quasi dieci anni e poco prima di espatriare) ma il padre lo aveva cacciato e così, non sapendo dove altro andare, ritornava dal marabú; che era libero di muoversi dalla scuola coranica ma non aveva alternative di vita; che a differenza del suo amico, che era scappato dalla scuola ma era ritornato a vivere nel loro villaggio grazie al sostegno dei genitori, lui non aveva nessuno che lo aiutasse; che aveva lasciato il Senegal il 31/03/2016 abbandonando definitivamente la scuola coranica ; che era arrivato in Italia il 23/06/2016, dopo aver transitato per la Libia dove veniva arrestato, maltrattato e picchiato (anche rispetto alle violenze subite in Libia il richiedente mostrava difficoltà nel racconto. A pag. 4 del secondo verbale di audizione si legge : adr. *"nella certificazione del medico legale che avevi prodotto emerge che hai subito delle violenze nella tua vita, te la senti di dirmi cosa è accaduto?"* rispondeva *" non ne voglio parlare, è passato tanto tempo"*; adr. *"questi ricordi di cui non vuoi parlare sono legati al Senegal o alla libia?"* rispondeva : *" a tutti e due"*; adr. *"c'è magari qualcosa che ti è accaduto che ti fa vergogna di raccontare?"* rispondeva *" sì e mi viene da piangere"*; adr *"le violenze che subivi nella scuola coranica le subivi come gli altri ragazzi o in modo diverso?"* rispondeva: *" come loro"*; adr. *"era solo il marabú ad usarvi queste violenze o con lui anche altre persone?"*, *"il marabú e i ragazzi più grandi di noi"* ; adr *" per quale ragione mi dici che ti vergogni di raccontare queste violenze? Si tratta di violenze che hanno violato la tua intimità?"* rispondeva: *" sì, sia in Senegal che in Libia".*).

Quanto al timore paventato in ipotesi rientro, il richiedente dichiarava di aver paura di finire di nuovo dal marabú, visto che il padre era ancora in vita e lo avrebbe costretto a tornarci (*"Se tornassi in Senegal, visto che mio padre é ancora in vita, temo di finire nuovamente dal marabú. Altri scappati dal marabú hanno subito maltrattamenti piú duri di quelli di prima. Se tornassi in Senegal temo di subire maltrattamenti che non riuscirei a sopportare"*, cfr pg 4 del primo verbale di audizione: *"ho paura che mio padre mi porta di nuovo dal marabú e che mi continua a maltrattare(...)* é vero che sono grande ma mio padre é sempre mio padre e devo fare le cose che dice lui", cfr pg. 4 del secondo verbae di audizione).

La Commissione chiedeva delucidazioni al richiedente riguardo la condanna come scafista che emergeva dagli atti del fascicolo; dichiarava di essere stato fermato dalla polizia che lo aveva accusato di guidare l'imbarcazione, perché altre persone che avevano viaggiato con lui lo avevano denunciato per questo; che aveva riferito alla polizia che non era vero; che aveva pagato 1000 dinar (prestatigli da un amico) per giungere in Italia; che non era stato messo in condizione di avere un confronto con coloro che lo accusavano e non aveva potuto difendersi; che in carcere (dove era stato per 23 giorni) gli facevano firmare delle carte che nessuno gli aveva tradotto e poi lo avevano fatto uscire; che aveva incontrato una sola volta l'avvocato e che poi non era riuscito a parlare con lui ; che la sentenza del Tribunale gli era stata comunicata in Questura contestualmente alla convocazione davanti la commissione territoriale.

Il richiedente depositava in Commissione un attestato della scuola di italiano, una certificazione medica del Samifo, diploma di frequenza del CPIA livello A2, attestato di partecipazione al corso di manutentore del verde urbano e altri documenti non descritti nel verbale di audizione.

L'avvocato che assisteva all'audizione, dichiarava in chiusura di verbale che il richiedente si stava attivando al fine di integrarsi, cercava un lavoro, frequentava assiduamente corsi e regolarmente il centro Sacro Cuore a via Marsala.

La Commissione Territoriale non riconosceva al richiedente alcuna forma di protezione ritenendo generica e stereotipata la ricostruzione fornita degli anni vissuti all'interno della scuola coranica *"in un contesto dove i piú giovani sarebbero stati vittime di sfruttamento lavorativo e di violenza, dei quali il richiedente non riferisce di alcun episodio particolare né collabora con la Commissione per conoscere piú nello specifico le asserite esperienze di vita enunciate solo genericamente"* (cfr pg 1 del decreto di diniego). L'autorità amministrativa riteneva scarsamente plausibile che *"portato lontano da casa all'eta di nove anni, a distanza di molti anni il richiedente fosse riuscito a ritrovare il villaggio dal quale proveniva e l'abitazione familiare dopo essere fuggito dalla scuola coranica"* e neppure valutava verosimile *"la ricostruzione fornita dal richiedente di un compaesano studente presso la medesima scuola coranica che sarebbe fuggito prima del richiedente, raccolto in*

casa dai familiari che avrebbe regalato all'istante 1000 dinar impiegati per partire dal Senegal" (cfr pg 2 del decreto).

non veniva ascoltato all'udienza fissata per l'8/9/2020 poiché il giudice designato dal collegio ha ritenuto che la causa prospettasse questioni di fatto e di diritto che potevano essere risolte sulla scorta della documentazione in atti e delle osservazioni scritte delle parti (cfr. Corte EDU 12 novembre 2002, Dory c. Suede, 37; Corte giust. UE 26 luglio 2017, C-348/16, Moussa Sacko) e ha concesso i termini per depositare note scritte ed eventuale documentazione, così come previsto dall'art. 83, comma 3, lettera f) del d.l. 18/20.

Il Collegio ritiene che ai fini del decidere non è necessaria l'audizione del ricorrente, tenuto conto dei fatti da questi narrati a motivo dell'espatrio e di quelli allegati nel ricorso introduttivo, al quale il difensore si è riportato nelle note difensive, laddove non sono stati dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti), né sono stati specificamente individuati aspetti in ordine ai quali il ricorrente intende fornire chiarimenti (ex multis Cass. 21584/20).

Nel termine concesso, la parte ricorrente ha depositato memorie conclusive e ha insistito per l'accoglimento del ricorso, evidenziando il positivo percorso di integrazione di sul territorio, specificando che la condanna ricevuta dal Tribunale di Ragusa in data 20/10/2016 prevedeva la sospensione condizionale della pena e che in questi anni il non aveva commesso alcun reato, come documentato dal certificato del casellario giudiziale del 27.10.2020 (nelle note di trattazione scritta si legge che il Gup del Tribunale ha riconosciuto sia *"le attenuanti generiche, vista l'incensuratezza dell'imputato e le circostanze dell'azione come si evincono dall'interrogatorio dell'imputato"*; sia *"l'attenuante di cui all'art. 12 comma 3 quinquies del D.lgs. 286/1998 avendo l'imputato fornito un contributo alle indagini con il suo comportamento collaborativo"*. Inoltre, il GUP ha concesso la sospensione condizionale della pena *"potendo presumersi che l'imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati stante la giovane età e la incensuratezza"*); il richiedente, inoltre, ha depositato documentazione integrativa attestante, tra le altre cose, l'attuale svolgimento di un tirocinio retribuito con il Comune di Roma.

Agli atti del presente giudizio risultano complessivamente prodotti i seguenti documenti: una relazione del medico legale del Samifo dell'aprile 2017 dove si certifica la sofferenza psichica del richiedente con indicazione della necessità di un sostegno psicologico e le plurime lesioni traumatiche rinvenute sul corpo ascrivibili a violenze intenzionali; una dichiarazione di ospitalità del Centro Sprar datata 20/02/2019 e una positiva relazione socioeducativa del Centro Sprar; un attestato di lingua italiana livello A2; un attestato di partecipazione al corso di manutenzione del verde urbano e florivivaista del 26/01/2018, certificato di svolgimento di un tirocinio retribuito

nell'ambito della gestione e del riciclaggio di rifiuti presso il Dipartimento turismo, formazione e lavoro di Roma Capitale con validità dal 11/09/2019 al 10/03/2020 e relativa proroga al 22/01/2021; la sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa , che prova la concessione della sospensione condizionale della pena in ragione della giovane età e dell'incensuratezza di \_\_\_\_\_ e il certificato di casellario giudiziale negativo del 27.10.2020.

Orbene, alla luce di quanto sopra detto, il Collegio ritiene, contrariamente a quanto dedotto dall'autorità amministrativa nel decreto di diniego, che la vicenda narrata dal ricorrente sia credibile in quanto dettagliata e coerente internamente ed esternamente.

Dal riscontro con le informazioni sul Paese di origine consultate, infatti, emerge che è una pratica tradizionale in Senegal inviare ragazzi nelle scuole coraniche chiamate daaras, dove gli studenti conosciuti come talibés ricevono un'educazione coranica da insegnanti noti come marabouts; tuttavia, alcune daaras hanno corrotto le pratiche tradizionali, costringendo molti studenti a mendicare. I marabouts corrotti si appropriano dei guadagni dei talibés e picchiano coloro che non riescono a guadagnare gli importi quotidianamente stabiliti. Secondo un rapporto dell'UNODC, questa pratica arricchisce i marabouts, portando oltre 10 milioni di dollari all'anno nella sola Dakar. I talibé spesso vivono in condizioni di sovraffollamento, insalubri; costoro ricevono cibo e cure mediche inadeguate e sono esposti ad abusi fisici e sessuali. I bambini delle zone rurali del Senegal e dei paesi vicini sono particolarmente esposti a questa pratica e talvolta sono vittime della tratta di esseri umani (USDOL – US Department of Labor: 2019 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Senegal, 30 September 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2040638.html> ).

Il Collegio ritiene , tuttavia, che un eventuale rientro di \_\_\_\_\_ nel Paese di origine non lo esponga più ad un rischio concreto e attuale di subire persecuzioni come talibé o danni gravi; questi, infatti, ha venticinque anni, ormai è un adulto e dunque non ritornerebbe nella scuola coranica (peraltro è lo stesso ricorrente che in sede di audizione dichiarava di potersi muovere liberamente dalla daraa tanto da averla abbandonata per ben due volte già da minorenni ma di esservi ritornato in assenza di alternative di vita ).

È d'altra parte inverosimile che il ricorrente a distanza di 5 anni dall'espatrio e avendo perso ogni contatto con i familiari con i quali comunque non è cresciuto, rischierebbe di essere ancora soggetto al volere del padre.

In definitiva il timore paventato da questi deve ritenersi soggettivo e non più attuale.

È pertanto da escludere il riconoscimento a questi dello status di rifugiato ai sensi dell'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con l. n.722/54, secondo cui rifugiato è chi, temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità,

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche ha dovuto lasciare il proprio paese e non può, per tali motivi, farvi rientro. Per le medesime ragioni non si configura neppure un rischio di subire, in ipotesi di rimpatrio, eventuali danni ai sensi dell'articolo 14 lett. a) e b) del dlgs 251/07 (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante) che potrebbe giustificare il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Con riferimento all'ipotesi di cui alla lett.c) dell'art. 14 D.lgs. n.251/2007 (minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale) né dal racconto del ricorrente né dalle COI consultate e relative al Paese di provenienza (AI – Amnesty International: Human Rights in Africa: Review of 2019 - Senegal [AFR 01/1352/2020], 8 April 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2028286.html>, USDOS – US Department of State: Country Report on Human Rights Practices 2019 - Senegal, 11 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2026412.html>; Freedom House: Freedom in the World 2020 - Senegal, 4 March 2020 <https://www.ecoi.net/en/document/2030800.html> ) emergono profili di violenza indiscriminata in un contesto di conflitto armato o internazionale che possa costituire una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di nell'ipotesi di rimpatrio.

Nelle more del giudizio, è entrato in vigore il d.l. 130/2020, convertito in legge il 18 dicembre 2020 n. 173 ( l'articolo 15, comma 1, prevede che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali) che ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale (art. 19 d.lvo 286/98 e 32.3 d.lvo 25/08) il caso in cui l'allontanamento del cittadino straniero dal territorio nazionale possa dare luogo ad una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.

Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine elemento cardine è l'integrazione lavorativa , che valutata unitamente a significative relazioni a livello personale e sociale rivela un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza.

Il ricorrente é presente sul territorio da circa 5 anni, ha un fratello che vive in Italia (come si evince dalle memorie di parte), non ha piú contatti con i propri familiari in Senegal , é stato allontanato dalla famiglia sin dalla tenera età perché seguisse la scuola coranica (tanto che riferiva di non sapere quanti fratelli avesse ). é espatriato appena diciottenne

e, nonostante il vissuto traumatico, è riuscito a ricostruire la propria vita in Italia, integrandosi socialmente e lavorativamente.

Questi ha svolto diverse attività di tirocinio, attualmente è intestatario di un contratto di tirocinio retribuito con il Comune di Roma ; conosce la lingua italiana, ha un buon inserimento sociale come si evince dalle relazioni socioeducative, ha condizioni di vita consolidate sul territorio italiano, ed è privo di legami familiari importanti nel Paese di origine ( non è sposato né ha figli ),

Al ricorrente, dunque, deve essere riconosciuta la protezione speciale di cui all'art.32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020.

Spese compensate in ragione del parziale accoglimento del ricorso.

P.Q.M.

riconosce a \_\_\_\_\_ nato il 01/01/1996 in Senegal \_\_\_\_\_ la protezione speciale e dispone trasmettersi gli atti al Questore ai fini del rilascio in favore di parte ricorrente del permesso di soggiorno di cui all'art.32 comma 3 d.lvo 25/08 come modificato dal d.l. 130/2020;

Roma 22 gennaio 2021

Il Presidente  
Dott.ssa Luciana Sangiovanni